

# COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA (Città Metropolitana di Catania)



OGGETTO: Approvazione "Regolamento per la gestione dei Procedimenti disciplinari.

## Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 26/04/2018



## COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città metropolitana di Catania

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

## **INDICE**

### SEZIONE I Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Tipologia delle infrazioni e Sanzioni disciplinari
- Art. 3 Titolarità dell'azione disciplinare
- Art. 4 Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)
- Art. 5 Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

## SEZIONE II Sanzioni disciplinari

- Art. 6 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari Rimprovero verbale
- Art. 7 Sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale
- Art. 8 Diritti del lavoratore
- Art. 9 Decadenza dall'azione disciplinare e responsabilità
- Art. 10 Forma della comunicazione
- Art. 11 Diritto di accesso
- Art. 12 Trasferimento del dipendente
- Art. 13 Dimissioni del dipendente

## SEZIONE III Procedimento penale

- Art. 14 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
- Art. 15 Sospensione cautelare obbligatoria
- Art. 16 Sospensione cautelare facoltativa
- Art. 17 Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio (art. 3 legge n. 97/2001)
- Art. 18 Estinzione del rapporto di impiego o lavoro (art. 5 legge n. 97/2001)
- Art. 19 Impugnazione delle sanzioni
- Art. 20 Revoca
- Art. 21 Rinvio

## SEZIONE I Disposizioni Generali

#### Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di condurre il personale dipendente ad una maggiore ed effettiva conoscenza e consapevolezza delle "regole" di comportamento sul luogo di lavoro. Individua i soggetti competenti in materia di sanzioni disciplinari riguardanti il personale comunale, disciplinando la costituzione, la composizione e le procedure di funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (indicato con "U.P.D.").

Le norme del presente Regolamento si applicano a tútto il personale dipendente del Comune di Militello in Val di Catania sia a tempo indeterminato che con rapporto a tempo determinato.

Rimane ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile prevista dalla normativa di settore.

#### Art. 2 Tipologia delle infrazioni e Sanzioni disciplinari

La tipologia delle infrazioni è stabilita dall'art.3, comrni 4, 5, 6, 7, 8 CCNL del Compatto Regioni-Autonomie Locali 11/04/2008, dagli artt. 55 fino al 55 novies del vigente D.Lgs. n.165/2001e dal Codice di Comportamento dell'Ente.

Le sanzioni disciplinari sono tassativamente stabilite dall'art.3 del CCNL del Compatto Regioni-Autonomie Locali 11/04/2008, come rimodulato dal D.Lgs. n.150/2009 e dalla L. n.190/2012 e indicate nel Codice di comportamento dell'Ente.

Le sanzioni disciplinari sono:

- a. Rimprovero verbale (art. 3, comma 4, CCNL 11/04/2008);
- b. Rimprovero scritto (censura) (art. 3, comma 4, CCNL 11/04/2008);
- c. Multa d'importo pari a quattro ore di retribuzione (art. 3, comma 4, CCNL 11/04/2008);
- d. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni (art. 3, comma 5, CCNL 11/04/2008);
- e. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a quindici giorni commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente (art.55 bis comma 7 del vigente D.Lgs. 165/2001);
- f. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni fino a tre mesi in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 55 serie comma 1, del vigente D. Lgs.vo n. 165/2001);
- g. Collocamento in disponibilità all'esito del procedimento disciplinare che accerta che il lavoratore ha cagionato grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale (art. 55 sedes comma 2, del vigente D.Lgs. n. 165/2001);
- h. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi (art. 3, comma 6, CCNL 11/04/2008);
- i. Licenziamento con preavviso (art. 55quater, commi 1 1bis e 2, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) (art. 3, comma 7, CCNL 11/04/2008);
- j. Licenziamento senza preavviso (art. 55quater, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) (art. 3, comma 8, CCNL 11/04/2008).

#### Art. 3 Titolarità dell'azione disciplinare

- 1. Nel rispetto di quanto previsto nel Titolo IV del vigente D.Lgs. n. 165/2001 e considerato che il Comune non ha qualifiche dirigenziali, la titolarità dell'azione disciplinare spetta:
  - a) al Responsabile di Area (Titolare di PO) per l'irrogazione diretta del solo rimprovero verbale nei confronti del

personale assegnato al proprio settore;

- b) al Segretario Generale per l'irrogazione diretta del solo rimprovero verbale nei confronti dei Responsabili di Area (Titolari di PO) e Staff del Sindaco;
- c) all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) cui spetta l'intera gestione del procedimento (dalla contestazione alla irrogazione della sanzione) sia per le infrazioni classificate minori che per quelle classificate gravi nonché per quelle direttamente previste negli arti. da 55 a 55-novies del citato D.lgs. 165/2001.

#### Art. 4 Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

- 1. L'U.P.D. è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di tutto il personale del Comune, ivi compresi i Responsabili di Area (Titolari di PO) e Staff del Sindaco, per fatti che comportano sanzioni superiori al rimprovero verbale così come previsto dalla vigente normativa in materia e come specificato nel precedente art. 3.
- 2. L'U.P.D. può aprire direttamente i procedimenti disciplinari non solo nei casi in cui la segnalazione pervenga da parte del Segretario Generale o dei Responsabili di Area (titolare di PO), ma anche nelle ipotesi in cui l'Ufficio abbia altrimenti acquisito notizia qualificata dell'infrazione tramite segnalazione da parte di un altro dipendente, o di un amministratore o di un terzo.
- 3. Nell'espletamento delle sue attribuzioni l'U.P.D. dispone di pieni poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzione di qualsiasi mezzo di prova, incluso l'acquisizione di informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche.

#### Art. 5 Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

- 1. L'U.P.D. è costituito come segue:
- dal Segretario Generale in qualità di Responsabile dell'UPD;
- il Responsabile dell'Area preposto alla gestione delle risorse umane:
- dal Responsabile dell'Area Affari Generali, anche con funzioni di Segretario verbalizzante.
- 2. L'Amministrazione Comunale, previa convenzione, può prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'UPD con altri Enti Locali territoriali.
- 3. L'U.P.D. Ha natura di collegio imperfetto ed eventuali assenze dei componenti non danno luogo a sostituzioni, tranne nel caso in cui dal ritardo nella convocazione dovesse derivare il mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla legge e dalla contrattazione in materia. La decisione finale viene adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'UPD, riunito alla presenza di tutti i propri componenti.
- 4. I componenti dell'UPD vengono sostituiti nei casi di:
- a) incompatibilità o conflitto di interesse dei singoli componenti;
- b) astensione ex art. 51 del codice di procedura civile;
- c) ricusazione;
- d) casi riguardanti sanzioni proposte da uno dei componenti l'UPD, per fatti inerenti il personale agli stessi formalmente assegnato al momento dei fatti contestati.
- 5. La segnalazione circa la sussistenza delle ipotesi indicate al precedente comma 4 deve essere immediatamente effettuata dal Responsabile del Servizio Personale dal componente dell'UPD interessato, ai fini della relativa sostituzione, con le seguenti modalità:
- il Segretario Generale viene sostituito da altro Segretario Generale esterno, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di fascia B individuato dal Sindaco con proprio decreto oppure dal Vice Segretario dell'Ente;
- il Responsabile Area preposto alla gestione delle risorse umane e il Responsabile Area Affari Generali vengono sostituiti dal Responsabile dell'Area Tecnica, o dal Responsabile Area Polizia Locale individuato dal Segretario Generale o Vice Segretario con proprio provvedimento.

Tali modalità di sostituzione si applicano altresì in caso di assenza o impedimento, per qualsivoglia motivo, dei singoli componenti l'UPD per un periodo superiore a 30 giorni continuativi.

## SEZIONE II Sanzioni disciplinari

#### Articolo 6 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari Rimprovero verbale

- 1. Per le infrazioni per cui è prevista la sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni contrattuali (art.55 bis, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001).
- 2. La sanzione può essere irrogata senza la preventiva contestazione di addebito ma deve comunque essere formalizzata per iscritto anche attraverso una lettera sottoscritta per ricevuta dal dipendente, da trasmettersi al Responsabile del Personale per l'inserimento nel fascicolo personale.

#### Art. 7 Sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale

- 1. L'Incaricato di Posizione Organizzativa, Responsabile dell'Area in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, immediatamente e comunque <u>entro 10 giorni</u> dalla notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale, trasmette gli atti all'UPD, dandone contestuale comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, secondo periodo in combinato disposto con il comma 3, del D.Lgs. n.165/2001.
  - 2. Ricevuti gli atti trasmessi dal Responsabile di Settore, l'UPD con immediatezza e comunque <u>entro</u> 30 giorni (termine a pena di decadenza) contesta per iscritto l'addebito al dipendente e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 20 giorni.
  - 3. Entro il termine fissato per l'audizione difensiva, in caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.
  - **4.** Nel corso dell'istruttoria, l'UPD può acquisire da altre Amministrazioni Pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento; la predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
  - 5. Il procedimento per le infrazioni di maggiore gravità può essere sospeso nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente; in tal caso trova applicazione l'art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
  - 6. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria l'U.P.D. conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito anche se è avvenuta da parte del Responsabile del Servizio in cui il dipendente lavora, fatta salva la proroga di cui al precedente comma 3.

#### Art. 8 Diritti del lavoratore

- 1. Entro la data fissata per l'audizione (termine a pena di decadenza), il dipendente può chiedere, con motivata istanza per grave ed oggettivo impedimento, il rinvio dell'audizione difensiva.
- 2. Sull'istanza di rinvio dell'audizione difensiva decide l'UPD che adotta un provvedimento motivato di concessione o diniego.
- 3. Il rinvio dell'audizione difensiva può essere richiesto dal dipendente per una sola volta.
- 4. Il grave e oggettivo impedimento deve riguardare esclusivamente il dipendente e non anche il

rappresentante sindacale/il legale.

- 5. La violazione del termine stabilito dal comma 1 comporta per il dipendente la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.
- 6. Il rinvio dell'audizione difensiva prolunga il termine di conclusione del procedimento di pari durata (art.55 bis, comma 2, quarto periodo, D.Lgs. n.165/2001).

#### Art. 9 Decadenza dall'azione disciplinare e responsabilità

- 1. Il termine per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento sono da considerarsi perentori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter di 10 giorni del vigente D.Lgs..165/2001.
- 2. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare inclusa la segnalazione di cui all'art. 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'art. 55- quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies.
- 3. Tale condotta, per il personale titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 21 del vigente D.Lgs. 165/2001. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili di Area di cui all'art. 55-bis, comma 4.

#### Art. 10 Forma della comunicazione

- 1. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
- 2. In fase di protocollazione della documentazione in partenza o in arrivo concernente il procedimento disciplinare si avrà estrema cura di rispettare il diritto alla riservatezza del destinatario.

#### Art. 11 Diritto di accesso

- 1. Ai sensi del vigente D.Lgs. n.165/2001, il dipendente ha diritto di accesso a tutti gli atti pertinenti e rilevanti al procedimento disciplinare, con esclusione dell'identità dell'eventuale segnalante, se lo stesso non vi acconsenta espressamente (art. 54bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).
- 2. Gli atti del procedimento disciplinare (i quali non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza) sono preclusi all'accesso civico nonché, salvo specifiche eccezioni a tutela del diritto dell'interessato richiedente, a quello "documentale" ex L. n. 241/1990, in considerazione della particolare incidenza dell'ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati (Parere n. 50 del 9 Febbraio 2017 e n. 254 del 31 Maggio 2017 del Garante per la protezione dei dati personali su istanza di accesso civico).

3. In considerazione del suo status, il Consigliere Comunale può ottenere l'accesso alla documentazione riguardante i procedimenti disciplinari con l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio.

#### Art. 12 Trasferimento del dipendente

- 1. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima.
- 2. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento.
- 3. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.

#### Art. 13 Dimissioni del dipendente

1. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso i provvedimenti conclusivi sono assunti ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

## SEZIONE III Procedimento penale

#### Art. 14 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

- 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
- 2. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
- 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
- 4. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti

- disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
- 5. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
- 6. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'art. 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.

#### Art. 15 Sospensione cautelare obbligatoria

- 1. La sospensione cautelare obbligatoria scatta solo nei casi di:
  - a) Dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale (art. 5, comma 1, CCNL 11/04/2008);
  - b) Sentenza anche non definitiva per peculato, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione, corruzione in atti giudiziari, corruzione di incaricato di pubblico servizio, ecc. (art. 4 L. 97/2001 e art. 5, comma 5 CCNL 11/04/2008).

#### Art. 16 Sospensione cautelare facoltativa

- 1. La sospensione cautelare facoltativa si ha nei casi di:
  - a) Dipendente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento (art.5, comma 2, CCNL 11.04.2008);
  - b) Dipendente sottoposto a procedimento penale dopo la cessazione del provvedimento di restrizione personale (art.5, comma 3, CCNL 11.04.2008).

#### Art. 17 Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio (art. 3 legge n. 97/2001)

- I. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio quando nei confronti di un dipendente è disposto il giudizio per peculato, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione, corruzione in atti giudiziari, corruzione di incaricato pubblico servizio, l'Amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.
- 2. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'Amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.
- 3. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento d'ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento (art.3, comma 1 e 2, L. n.

97/2001).

### Art. 18 Estinzione del rapporto di impiego o lavoro (art. 5 legge n. 97/2001)

1. Il rapporto di impiego o di lavoro si estingue quando:

- a) Sia stata comminata la pena accessoria, di cui all'art. 19, comma 5-bis, della legge 97/2001, conseguente a condanna definitiva per un delitto;
- b) Sia pronunciata sentenza di condanna alla reclusione, salvo quanto previsto dagli artt. 29 e 31 del c.p., per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli artt. 314, primo comma (Peculato), 317(Concussione), 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 320(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) (art. 32 chiunque legge n. 97/2001).

#### Art. 19 Impugnazione delle sanzioni

Le controversie, relative ai procedimenti disciplinari, sono devolute al Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 165/01, previo eventuale tentativo di conciliazione.

#### Art. 20 Revoca

- I. Il presente regolamento abroga gli atti di riferimento contenuti nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché ogni altra disposizione regolamentare in contasto con lo stesso.
- 2. Entra in a seguito ripubblicazione, per quindici giorni consecutivi, non appena divenuto esecutivo l'atto deliberativo di approvazione.

#### Art. 21 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvia alle norme di legge in materia, alla contrattazione collettiva ed ai codici disciplinari.